



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"Don Lorenzo Milani"

P.zza G. Leopardi snc

88040 MARTIRANO (CZ)

Tel. 0968/99080 - Fax. 0968/ 998826 -

C.F. 82050660792 - C.M.CZIC81400X

e-mail : czic81400x@istruzione.it - PEC: czic81400x@pec.istruzione.it

Martirano, 5/11/2020;

Prot. n° 1082/VI/11

Al Presidente del C. di I., Dott. Francesco Pagliaro;
Ai genitori degli alunni;
a tutto il personale;
All'Animatore Digitale di Istituto
Al Sito Web,
della Scuola;
LORO SEDI

Oggetto: Misure anti Covid-19; D.P.C.M. del 3 Novembre 2020.

Per favorire un esame selettivo esplicativo di quanto all'oggetto, di seguito rimane riportata una sintesi che riguarda il Comparto Istituzionale Scuola. Si invita formalmente le SS.LL. all'esame di tutto quanto pubblicato a riguardo, per l'applicazione ogni procedura utile alla pratica della Didattica a Distanza.

E' opportuno precisare ai docenti che, fermo restando la originaria configurazione delle Pluriclassi della Scuola Secondaria di Primo Grado, le operazioni si svolgeranno regolarmente, in presenza per gli alunni delle prime Classi e contestualmente per gli alunni che seguiranno da remoto, con osservanza dell'orario delle lezioni, già emanato.

All'Animatore digitale di istituto rimangono affidati i compiti di raccordo funzionale delle operazioni della scuola. Lo stesso provvederà ad intervenire su richiesta per favorire l'uso di ogni dispositivo che i

docenti usano, sia per quanto riguarda problematiche software e hardware. Per tale ultimo riferimento il docente in parola è abilitato alla super visione, come da eventuali interventi, su tutto quanto rimane di appartenenza e competenza funzionale della scuola.

Tutto quanto rimane emanato dovrà trovare applicazione da domani 06/11/2020 tenendo presente che ogni eventuale inconveniente dovrà trovare soluzione nei tempi e nelle modalità possibili, relativamente alle risorse umane e di mezzi di cui questa istituzione è munita.

INDICAZIONI D.P.C.M. DEL 3 NOVEMBRE 2020 MISURE VALIDE DAL 6 NOVEMBRE AL 3 DICEMBRE 2020

Il nuovo DPCM è valido dal 6 novembre al 3 dicembre 2020. Le misure valgono sull'intero territorio nazionale con ulteriori regole e divieti nelle Regioni classificate "zone rosse" come la Calabria.

MISURE PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO

ESTRATTO DEL DPCM DEL 3 NOVEMBRE 2020

➤ Misure generali:

Art. 1 Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale

1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, e con esclusione dei predetti obblighi:

- a) per i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;*
- b) per i bambini di età inferiore ai sei anni;*

c) per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.

È fortemente raccomandato l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.

2. È fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, fatte salve le eccezioni già previste e validate dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile.

9.s) L'attività didattica ed educativa per la scuola dell'infanzia, il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l'infanzia continua a svolgersi in presenza, con uso obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina.

Le riunioni degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono essere svolte solo con modalità a distanza. Il rinnovo degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche avviene secondo modalità a distanza nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione alle elezioni.

t) sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, fatte salve le attività inerenti i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, nonché le attività di tirocinio di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, da svolgersi nei casi in cui sia possibile garantire il rispetto delle prescrizioni sanitarie e di sicurezza vigenti;

Art.5 Misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale

3. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, assicurano le percentuali più elevate possibili di lavoro agile, compatibili con le potenzialità organizzative e con la qualità e l'effettività del servizio erogato con le modalità stabilite da uno o più decreti del Ministro della pubblica

amministrazione, garantendo almeno la percentuale di cui all'articolo 263, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

4. Nelle pubbliche amministrazioni, tenuto conto dell'evolversi della situazione epidemiologica, ciascun dirigente:

a) organizza il proprio ufficio assicurando, su base giornaliera, settimanale o plurisettimanale, lo svolgimento del lavoro agile nella percentuale più elevata possibile, e comunque in misura non inferiore a quella prevista dalla legge, del personale preposto alle attività che possono essere svolte secondo tale modalità, compatibilmente con le potenzialità organizzative e l'effettività del servizio erogato;

b) adotta nei confronti dei dipendenti di cui all'articolo 21-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, nonché di norma nei confronti dei lavoratori fragili, ogni soluzione utile ad assicurare lo svolgimento di attività in modalità agile anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento come definite dai contratti collettivi vigenti, e lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale.

5. Le pubbliche amministrazioni dispongono una differenziazione dell'orario di ingresso e di uscita del personale, fatto salvo il personale sanitario e socio sanitario, nonché quello impegnato in attività connessa all'emergenza o in servizi pubblici essenziali. È raccomandata la differenziazione dell'orario di ingresso del personale anche da parte dei datori di lavoro privati.

6. È fortemente raccomandato l'utilizzo della modalità di lavoro agile da parte dei datori di lavoro privati, ai sensi dell'articolo 90 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché di quanto previsto dai protocolli di cui agli allegati 12 e 13 al presente decreto.

- **Misure specifiche per le Regioni classificate “zone rosse” – Regione Calabria.**

DIDATTICA IN PRESENZA E DIDATTICA A DISTANZA

Svolgimento dell'attività in presenza

- Infanzia;

- Primaria;

- primo anno di frequenza della scuola secondaria di I grado.

Svolgimento dell'attività esclusivamente con modalità a distanza:

- secondo e terzo anno della scuola secondaria di I grado;

Possibilità di svolgere comunque attività in presenza:

- qualora sia richiesto l'uso di laboratori;
- sia necessaria in ragione della situazione di disabilità dei soggetti coinvolti e in caso di disturbi specifici di apprendimento e di altri bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.

OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA

Scuola primaria e secondaria di I grado: La mascherina è obbligatoria a scuola anche se si è seduti al banco.

VIAGGI D'ISTRUZIONE E ORGANI COLLEGIALI

Per tutte le scuole di ogni ordine e grado:

- Sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche.

Sono fatte salve:

-
- le attività inerenti i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (ex alternanza scuola-lavoro);
-

- le attività di tirocinio da svolgersi nei casi in cui sia possibile garantire il rispetto delle prescrizioni sanitarie e di sicurezza vigenti.
- Le **riunioni degli organi collegiali** possono essere svolte solo con modalità a distanza.
- Il **rinnovo degli organi collegiali** avviene secondo modalità a distanza nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione alle elezioni.

SPOSTAMENTI CONSENTITI

È vietato ogni spostamento (indipendentemente dall'orario) in entrata e in uscita, nonché all'interno dello stesso comune, salvo comprovati motivi di salute, lavoro o di necessità o per garantire la **didattica in presenza** nei limiti in cui la stessa è consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE

- È fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie.
-
- Indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto.

Eccezioni:

- nei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande;
- per i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;
- per i bambini di età inferiore ai sei anni;

- per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.

È fortemente raccomandato l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all'interno delle abitazioni private in presenza **di persone non conviventi**.

DISTANZA DI SICUREZZA

È fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

FEBBRE MAGGIORE DI 37,5°

I soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°(gradi)) devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante.

RISTORAZIONE

- Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle **mense** e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio.

LIMITAZIONE DELLA PRESENZA NEI LUOGHI DI LAVORO

I datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza. Il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile.

Stralcio con firma di pubblicazione governativa.